



Delibera n. 114/2017

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 12/2017

Oggetto: approvazione della *"Relazione"* predisposta dal Professore Nicolò D'AMICO, nella sua qualità di Presidente dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"*, che definisce alcuni *"principi di indirizzo"* e individua alcune *"azioni propedeutiche al reperimento di risorse aggiuntive"* ai fini della predisposizione del nuovo *"Piano di arruolamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato"*.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, ed, in particolare, gli articoli 4, 5, e 6;

VISTO il Decreto Legislativo 5 giugno 1998, numero 204, che contiene *"Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della Legge 15 marzo 1997, numero 59"*;

CONSIDERATO in particolare, che l'articolo 7 del Decreto Legislativo 5 giugno 1998, numero 204, stabilisce che, a *"...partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi agli Enti e alle Istituzioni di Ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti e Istituzioni di Ricerca ("FOE")"*...

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica ("INAF")"* e contiene *"Norme relative allo Osservatorio Vesuviano"*, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

CONSIDERATO che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo *"Istituto Nazionale di Astrofisica"* come *"...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici..."*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 16, 17, 35, 40 e 51;

Ef *Calles* *red*

CONSIDERATO

che l'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede, tra l'altro, che:

- a) gli **"organi di governo"** esercitano *"...le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti..."*;
- b) in particolare, gli **"organi di governo"**:
 - adottano le *"...decisioni in materia di atti normativi e dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo..."*;
 - curano la *"...definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione..."*;
 - procedono alla *"...individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale..."*;
 - curano la *"...definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi..."*;
 - procedono alle *"...nomine, alle designazioni e alla adozione di atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni..."*;
 - formulano le *"...richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato..."*;
 - adottano tutti gli *"...altri atti indicati dal medesimo Decreto Legislativo..."*;

VISTO

il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il **"Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**;

VISTA

la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della **"Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca"**, ed, in particolare, l'articolo 1;

VISTO

il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, emanato in **"Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"**;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il **"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"**;

CONSIDERATO

in particolare, che l'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, prevede che, in *"...conformità alle linee guida enunciate nel **"Programma Nazionale della Ricerca"**, ai fini della pianificazione operativa, i Consigli di Amministrazione dei singoli Enti di Ricerca, previo parere dei rispettivi Consigli Scientifici, adottano un **"Piano Triennale di Attività"**, aggiornato annualmente, ed elaborano un **"Documento di Visione Strategica"** decennale, in conformità alle particolari disposizioni definite nei rispettivi Statuti e Regolamenti..."*;

VISTO

il Decreto Legislativo del 31 maggio 2011, numero 91, che contiene le **"Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei**

Allegato

sistemi contabili" e che disciplina, in particolare, la "...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...";

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene "**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111;

VISTO il Decreto del Ministero della Economia e delle Finanze del 16 marzo 2012, che definisce le "**Modalità di attuazione dell'articolo 12, comma 1, del Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111**";

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene alcune "**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l'articolo 5, comma 9, come modificato ed integrato dall'articolo 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, che contiene "**Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la efficienza degli uffici giudiziari**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114;

VISTA la Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 4 dicembre 2014, numero 6, che contiene alcune indicazioni operative ai fini della corretta "**Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, come modificato ed integrato dall'articolo 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90**";

VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**", ed, in particolare, l'articolo 13;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, numero 208, che contiene "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**" ("**Legge di stabilità 2016**");

CONSIDERATO in particolare, che l'articolo 1, comma 247, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208, stabilisce che, al fine di "...sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il "**Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti e Istituzioni di Ricerca ("FOE")**" è incrementato di 8 milioni di euro, per l'anno 2016, e di 9,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di Ricercatori negli Enti Pubblici di Ricerca...";

CONSIDERATO altresì, che il comma 249 del citato articolo 1 dispone, a sua volta, che "...la assegnazione agli Enti Pubblici di Ricerca dei fondi di cui al comma 247 è effettuata con Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del "**Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti e Istituzioni di Ricerca ("FOE")**"...", mentre il comma 250 del medesimo articolo prevede che "...la quota parte delle risorse di cui al comma 247 eventualmente non

Allegato

utilizzata per le finalità di cui ai commi da 247 a 249 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università e del Fondo Ordinario per il Finanziamento degli Enti e Istituzioni di Ricerca...";

VISTA

la Legge 11 dicembre 2016, numero 232, che contiene disposizioni relative al **"Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017"** e al **"Bilancio Pluriennale per il triennio 2017-2019"**;

CONSIDERATO

in particolare, che l'articolo 1, comma 305, della Legge 11 dicembre 2016, numero 232, prevede che *"...la dotazione finanziaria del Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca, di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 5 giugno 1998, numero 204, è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare al sostegno specifico delle **"Attività di ricerca a valenza internazionale"**..."*;

VISTO

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che contiene disposizioni in materia di **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124"**, entrato in vigore il **10 dicembre 2016**;

CONSIDERATO

in particolare, che l'articolo 7 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, prevede che gli *"...Enti di Ricerca, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel **"Programma Nazionale della Ricerca"** di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 5 giugno 1998, numero 204, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, adottano un **"Piano Triennale di Attività"**, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del **"Piano di Fabbisogno del Personale"**, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale..."*;

CONSIDERATO

inoltre, che l'articolo 9, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo stabilisce che gli *"...Enti di Ricerca, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale (**"Piano di Reclutamento e di Assunzioni"**) nei **"Piani Triennali di Attività"** di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto..."*;

CONSIDERATO

altresì, che il comma 2 del citato articolo 9 ha introdotto lo **"indicatore del limite massimo alle spese di personale"**, da calcolare *"...rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio..."*, mentre il comma 6, lettera b), del medesimo articolo dispone che gli *"...Enti di Ricerca che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, riportano un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono procedere all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento..."*;

Alles Ef md

- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che contiene alcune **"Modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**;
- CONSIDERATO** che l'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, come innanzi richiamato, contiene alcune disposizioni per il **"superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni"**;
- VISTO** in particolare, il comma 1 del citato articolo 20, il quale prevede che le **"...Amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il "Piano Triennale di Attività" e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato personale non dirigenziale..."** che sia in possesso di determinati requisiti;
- CONSIDERATO** che, secondo le disposizioni normative innanzi richiamate, possono accedere al **"processo di stabilizzazione"** tutte le unità di personale che:
- a) risultino **"...in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 7 agosto 2015, numero 124, con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione..."**;
 - b) siano state reclutate con **"...rapporto di lavoro a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione..."**;
 - c) abbiano **"...maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni..."**;
- CONSIDERATO** inoltre, che il comma 2 del medesimo articolo 20, dispone, a sua volta, che, nello stesso triennio, le Amministrazioni possono attivare, in coerenza **"...con il "Piano Triennale di Attività" e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale..."** che sia in possesso di determinati requisiti;
- CONSIDERATO** che, secondo le disposizioni normative innanzi richiamate, possono accedere alle **"procedure concorsuali riservate"** tutte le unità di personale che:
- a) siano **"...titolari, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, numero 124, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso..."**;
 - b) abbiano **"...maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso..."**;
- VISTA** la **"Circolare"** del **"Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione"** del 23 novembre 2017, numero 3, in **"materia di indirizzi operativi per la valorizzazione della esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e per il superamento**



del precariato", che contiene, tra l'altro, alcune importanti indicazioni operative sulla "...applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, relativa al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni...";

VISTE le disposizioni contenute nei vigenti "**Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione**", nonché quelle contenute nei vigenti "**Contratti Collettivi Nazionali Integrativi**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";

VISTO lo Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 7 marzo 2011, numero 14, emanato con Decreto Presidenziale del 10 marzo 2011, numero 25, ed entrato in vigore il **1° maggio 2011** ed, in particolare, gli articoli 6, 13, 14, 22, 25 e 26;

VISTO il "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con Delibere del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed, in particolare, l'articolo 17;

VISTO il "**Regolamento del Personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione dell'11 maggio 2015, numero 23, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, e, in particolare, il "**Capo II**", che disciplina il "**Reclutamento di personale a tempo determinato**";

VISTO il "**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;

VISTA la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "**Regolamento**";

VISTO il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 14 ottobre 2015, numero 821, con il quale il Professore **Nicolò D'AMICO** è stato nominato Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";

VISTA la Delibera del 2 agosto 2016, numero 83, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha unanimemente deliberato:

- di "...nominare il Dottore **Gaetano TELESIO** quale Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" a far data dal **17 ottobre 2016**...";
- che il "...predetto incarico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" avrà durata coincidente a quella dell'incarico del Presidente del medesimo



Istituto, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle disposizioni statutarie e dalla normativa vigente...";

- CONSIDERATO** pertanto, che l'incarico di Direttore Generale dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** conferito al Dottore **Gaetano TELESIO** scadrà il **14 ottobre 2019**;
- VISTO** il **"Documento di Visione Strategica ("DVS")"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, di durata decennale, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 18 febbraio 2015, numero 6;
- VISTO** il **"Piano Triennale di Attività"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** per il triennio 2016-2018 ed il **"Piano di Reclutamento e di Assunzioni"**, relativo allo stesso periodo di riferimento, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 15 giugno 2016, numero 60;
- VISTA** la nota del 9 settembre 2016, numero di protocollo 0046637, con la quale la il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole alla definitiva approvazione del **"Piano di Reclutamento e di Assunzioni"** allegato al **"Piano Triennale di Attività"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**;
- VISTA** altresì, la nota del 13 ottobre 2016, numero di protocollo 0020125, con la quale il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, in assenza di osservazioni del Ministero della Economia e delle Finanze, ha approvato, in via definitiva, il **"Piano Triennale di Attività"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** per il triennio 2016-2018, con l'annesso **"Piano di Reclutamento e di Assunzioni"**;
- VISTO** il **"Piano di Attività per il Triennio 2017-2019"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, comprensivo del **"Piano delle Attività Scientifiche e di Ricerca"**, della **"Consistenza dell'Organico"** e del **"Piano di Fabbisogno del Personale"**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 20 ottobre 2017, numero 92;
- VISTA** la **"Relazione"** predisposta dal Professore **Nicolò D'AMICO**, nella sua qualità di Presidente dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, che definisce alcuni **"principi di indirizzo"** e individua alcune **"azioni propedeutiche al reperimento di risorse aggiuntive"** ai fini della predisposizione del nuovo **"Piano di arruolamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato"**;
- CONSIDERATO** che la **"Relazione"** innanzi specificata è stata predisposta al fine di dare piena attuazione al **"Piano Triennale di Attività"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** per il triennio 2017-2019, con l'annesso **"Piano di Reclutamento e di Assunzioni"**, di avviare la predisposizione del **"Piano Triennale di Attività"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** per il triennio 2018-2020, con l'annesso **"Piano di Reclutamento e di Assunzioni"**, e di programmare una serie di azioni ai fini della individuazione, all'interno del bilancio, di **"risorse finanziarie aggiuntive"** da destinare alla **"stabilizzazione"**, al **"potenziamento"** ed alla **"incentivazione"** del **"capitale umano"**;
- CONSIDERATO** peraltro, che i contenuti della predetta **"Relazione"** sono conformi sia al **"contesto normativo di riferimento"**, come innanzi richiamato, che ai

"**Documenti Programmatici**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" attualmente vigenti;

VISTO il Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 dicembre 2016, numero 126;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Scientifico e del Direttore Generale, espresso da ciascuno per gli aspetti di propria competenza;

ATTESA pertanto, la necessità di provvedere,

DELIBERA

Articolo 1. Di approvare la "**Relazione**" predisposta dal Professore **Nicolò D'AMICO**, nella sua qualità di Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", che definisce alcuni "**principi di indirizzo**" e individua alcune "**azioni propedeutiche al reperimento di risorse aggiuntive**" ai fini della predisposizione del nuovo "**Piano di arruolamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato**", allegata alla presente Delibera per formarne parte integrante (**Allegato numero 1**).

Articolo 2. Di fare propria e, pertanto, di approvare la proposta di delibera, come riportata nella parte conclusiva della "**Relazione**" di cui al precedente articolo 1 e qui integralmente richiamata.

Articolo 3. Di affidare, congiuntamente, al Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", e al Dottore **Filippo Maria ZERBI**, nella sua qualità di Direttore Scientifico del medesimo "**Istituto**", l'incarico di promuovere tutte le azioni necessarie a dare piena attuazione alle disposizioni contenute nei punti **1), 2), 3), 4) e 7)** della proposta di delibera richiamata nei precedenti articoli, ivi compresa l'adozione di tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti.

Roma, 21 dicembre 2017

Il Segretario



Il Presidente




PIANO DI ARRUOLAMENTO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

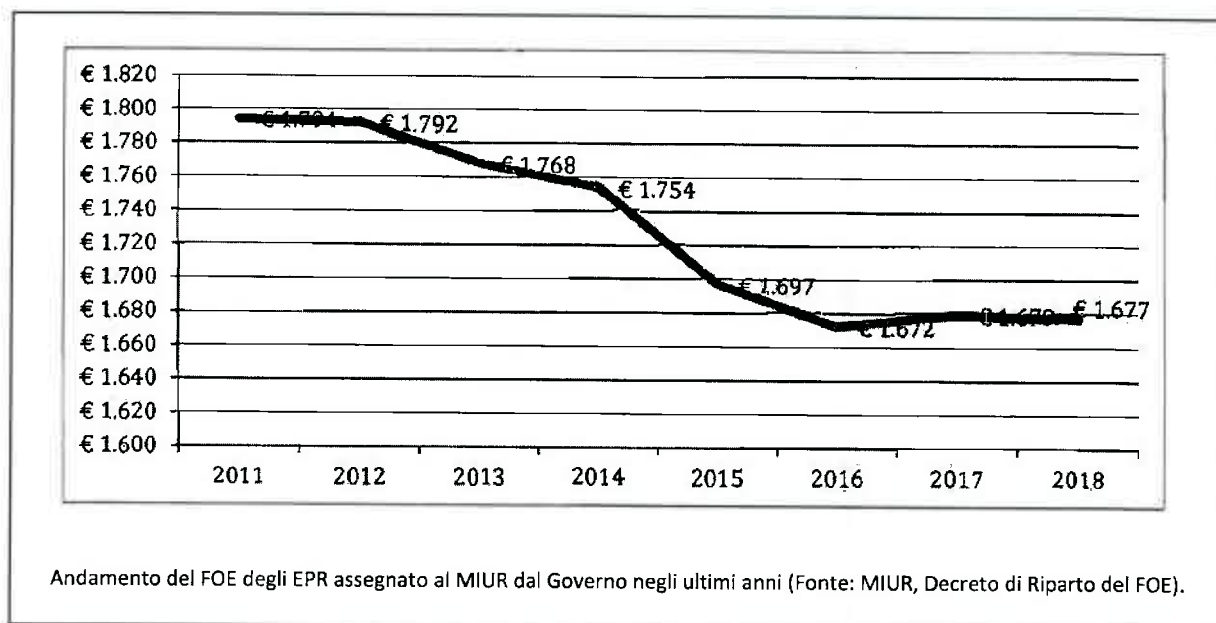
Premessa. Il presente documento riprende e approfondisce alcune considerazioni già presenti nella Relazione Programmatica del Presidente che accompagna la documentazione relativa al Bilancio di Previsione 2018, e costituisce la base di una Delibera da approfondire in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione.

QUADRO DI RIFERIMENTO

Riferimenti normativi. L'Art 20 del D.Lgs 75/2017 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni "...possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale...". L'obiettivo è chiaro ed è sancito nello stesso titolo dell'Art 20: "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni". A questo scopo, il comma 3 dello stesso Articolo consente di "elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno". In sostanza, il Decreto autorizza le Amministrazioni ad utilizzare il budget consolidato dei contratti di lavoro flessibile. Il budget in questione disponibile presso le Amministrazioni a sua volta è limitato dalle disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, ma lo stesso comma 3 stabilisce la "condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno". La volontà del Legislatore di superare il precariato è chiara, ed è sancita dal comma 5 dello stesso Articolo che stabilisce che "Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure".



Il caso degli Enti Pubblici di Ricerca. Lo spirito dell'Art 20 del D.Lgs 75/2017 è chiaro: se una Pubblica Amministrazione dispone di "risorse consolidate" con le quali è stipendiato il personale non di ruolo, può utilizzarle per la sua stabilizzazione (e di fatto in base al comma 5, non si potrebbe procedere ad instaurare nuove forme di lavoro flessibile fino a quando non si siano espletate le procedure di stabilizzazione, regola che però in base al comma 9 non si applica agli EPR). L'utilizzo di "risorse consolidate" (la cui consistenza comunque va accertata dagli Organi di Controllo), di fatto risulta in certi casi quasi automaticamente dal fatto che in molte Amministrazioni le



risorse utilizzate per stipendiare il personale non in ruolo sono risorse ordinarie, per il cui utilizzo era stato posto infatti un limite dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Diverso è il caso degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), in cui di norma il budget con cui è stipendiato il personale non di ruolo non deriva da risorse ordinarie, ma deriva in larga misura da risorse esterne "a progetto". Il calo drammatico di risorse ordinarie che si è registrato negli ultimi anni nel FOE degli EPR, non solo ha visto un crescente ricorso ai finanziamenti a progetto per il sostegno dei costi del personale non di ruolo, ma rende oggi quasi impossibile rimpiazzare il budget "a progetto" con cui è stipendiata una figura non di ruolo con "risorse consolidate" di FOE per procedere alla stabilizzazione.

Questa circostanza ha indotto la Consulta dei Presidenti degli EPR a esercitare pressioni sul Governo per ottenere un riadeguamento del FOE, acquisendo e trasferendo al MIUR i dati del precariato di ogni EPR. Di fatto, gli articoli delle Legge di Bilancio che introducono "risorse fresche" per le stabilizzazioni negli EPR sono abbastanza marginali rispetto alla portata del problema.

L'autonomia di gestione sancita per gli EPR dal D.Lgs 218/2016. Il grafico dell'andamento annuale del FOE degli EPR vigilati dal MIUR indica chiaramente che lo svincolo degli EPR dai limiti di turn-over, sancito dal D. Lgs 218/2016, paradossalmente rende di fatto il quadro generale del precariato degli EPR ancora più drammatico. Infatti, se da un lato non esiste più alcun obbligo di rispettare o addirittura ridurre il turn-over, il che ovviamente genera aspettative

Handwritten signature

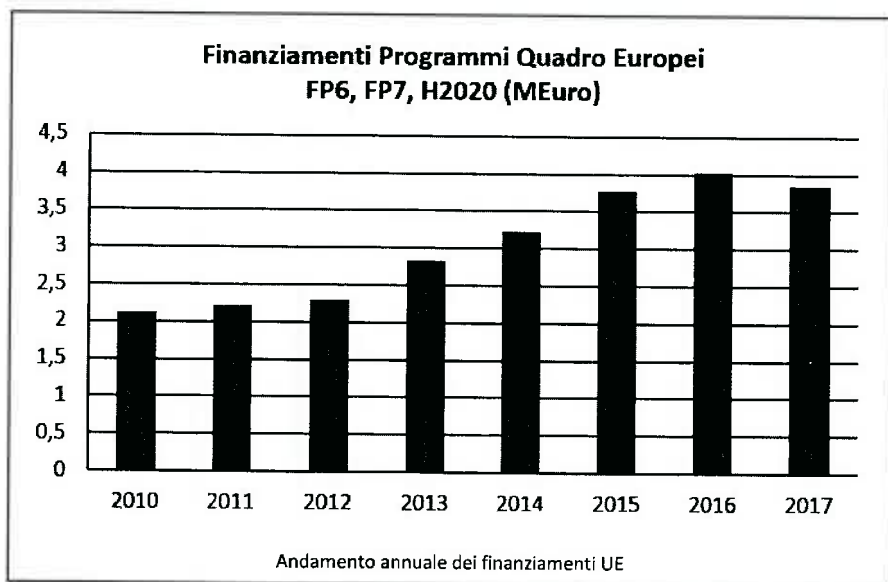
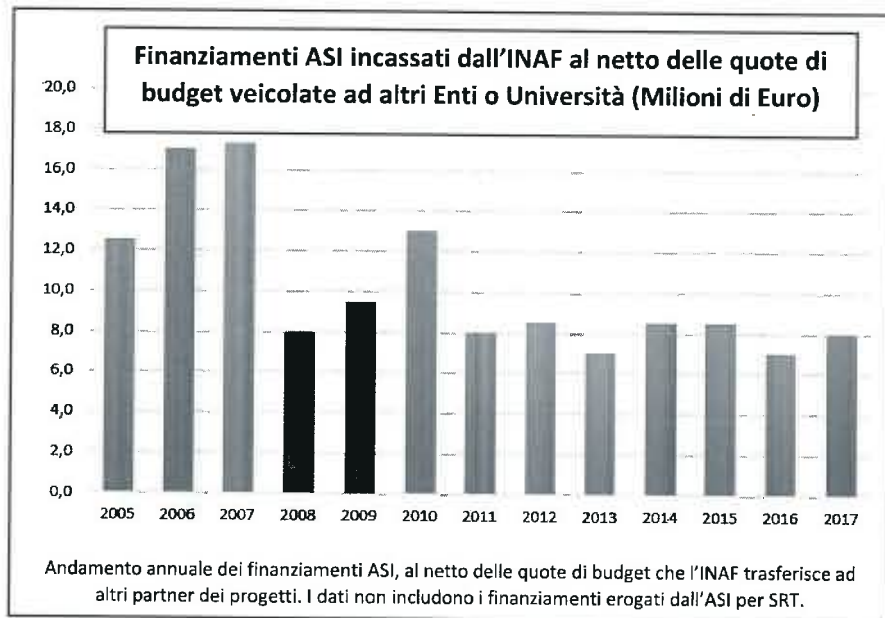
di crescita o almeno di recupero dei quadri di ruolo, le risorse di FOE sono invece drasticamente diminuite. Allo stesso tempo però, il D.Lgs 218/2016 consentirebbe di utilizzare una quota relativamente elevata per coprire i costi del personale in ruolo, dato che pone un limite ai costi del personale nella misura dell'80% rapportato al totale delle entrate mediate sull'ultimo triennio e non rapportato al solo FOE ordinario. Il messaggio del Legislatore è chiaro: gli EPR devono svincolarsi dal "garantismo" di una congrua assegnazione ordinaria e intraprendere una gestione che si basi sulla acquisizione su base competitiva di finanziamenti esterni che possano contribuire come il FOE ordinario alla copertura dei costi di personale di ruolo. In questo caso però l'accertamento delle risorse per i costi del personale da parte degli Organi di Controllo, che costituisce comunque un obbligo, diventa più complesso, anche se l'exkursus storico del profilo di budget di un Ente può essere certamente adottato come base di riferimento per l'individuazione di un "business plan" sostenibile. Nel caso degli Atenei, la Legge 240/2010, all'Art. 18, comma 3, consente di individuare la copertura dei costi del personale su risorse esterne al FOE, purché sia stipulata una convenzione su base di almeno quindici anni col soggetto finanziatore. Non esiste una norma simile per gli EPR ma nonostante questo, il limite posto agli EPR per i costi del personale di ruolo è in misura dell'80% rapportato al totale delle entrate mediate sull'ultimo triennio e non rapportato al solo FOE ordinario, quindi questa possibilità va approfondita, anche alla luce del fatto che la cosa costituisce una forte aspettativa nella squadra del personale non in ruolo. Come vedremo nel seguito, la cosa è in linea di principio rilevante per l'INAF, che dispone di un excursus storico di finanziamenti esterni consolidati e relativamente stabili.

I finanziamenti ASI e UE incassati regolarmente dall'INAF. L'exkursus storico delle entrate dell'INAF è paradossale. Da un lato fino adesso ci si è basati sul concetto che i costi del personale di ruolo devono trovare copertura nel FOE ordinario, in parallelo però si osserva che l'affidabilità del FOE ordinario si è dimostrata molto più incerta dei finanziamenti esterni. A fronte di una diminuzione del FOE ordinario dell'INAF della stessa quota percentuale della diminuzione del FOE generale degli EPR infatti, i finanziamenti ASI e UE incassati dall'INAF mostrano invece negli ultimi anni una relativa consistenza, come si evince dai grafici che seguono (pagina seguente). Nel periodo in cui il FOE è diminuito drammaticamente, e cioè dal 2011, i finanziamenti ASI sono rimasti pressoché costanti, mentre i finanziamenti UE sono addirittura aumentati.

Come si osserva dai grafici, i finanziamenti in questione sono in effetti consistenti. Una proiezione assolutamente conservativa potrebbe consistere nel presumere in prospettiva un minimo annuale di 2-3 Milioni di finanziamenti UE e di 6-7 Milioni di finanziamenti ASI. Va segnalato che in entrambi i casi la rendicontazione dei costi del personale di ruolo è ammessa dai rispettivi disciplinari di rendicontazione. Di norma, il costo del personale di ruolo coinvolto nel progetto è rimborsato, e costituisce a tutti gli effetti una quota di cash che l'Ente reintroduce nelle attività di progetto o utilizza per altre finalità a titolo di "over-head". Un approccio per rispondere alla volontà del Legislatore di svincolarsi dal "garantismo" di una congrua assegnazione ordinaria e intraprendere una gestione che si basi sulla acquisizione su base competitiva di finanziamenti esterni che possano contribuire come il FOE ordinario alla copertura dei costi di personale di ruolo, potrebbe considerare questi over-head come una delle risorse. Questa è un'operazione non facile però, perché richiede la completa revisione dei costi tipici di questi progetti, e andrebbe fatta (evidentemente solo in prospettiva e non per i progetti in essere), condividendone lo schema coi ricercatori, coi Direttori di Struttura e con la Direzione Scientifica. Alternativamente, nel caso dell'ASI, si potrebbe anche



verificare se gli Organi di Controllo valutano che l'exkursus storico dei finanziamenti e le proiezioni delle attività spaziali consentano di identificare una percentuale dei finanziamenti ASI come "quota certa" per la creazione di nuovi ruoli in organico, da sostituire direttamente alle posizioni che di norma sono non di ruolo. Questa operazione potrebbe richiedere tuttavia il coinvolgimento del MIUR.



La tabella che segue indica a titolo di esempio il numero di unità di personale non di ruolo stipendiato con fondi ASI nel 2016:

Handwritten signatures: Cles, [signature]

Personale stipendiato con finanziamenti ASI nel 2016¹

Tipologia di contratto	Numero
Ricercatore TD	36
Tecnologo TD	21
Assegno di Ricerca	83
Borsa di studio	18
Altro	8
TOTALE	169

La quota premiale di FOE. Il Presidente ha già fatto presente nel suo Editoriale del 6 dicembre che non è logico utilizzare la quota premiale di FOE per istituire nuove posizioni di ruolo nell'INAF, come si è ventilato nei corridoi della politica. Un'operazione del genere svuoterebbe l'Ente delle sue risorse primarie per il sostegno della ricerca di base, che sono quelle che creano i presupposti della sua competitività e consentono poi di accedere sistematicamente ed in modo strutturale alle citate fonti esterne di finanziamento. L'operazione semplicemente creerebbe nuove posizioni di ruolo in un Ente vuoto e sterile. Allo stesso tempo però anche per questi finanziamenti va quantificato il volume di budget che tipicamente è utilizzato per stipendiare unità di personale non di ruolo, e valutare la possibilità di utilizzarlo in prospettiva per creare invece nuove posizioni di ruolo. L'operazione, se dimensionata in questo modo, non ridurrebbe sostanzialmente le quote di budget allocate ai costi vivi della ricerca. Questa operazione potrebbe essere concertata col MIUR e potrebbe prospettare a tutti gli effetti una risorsa stabile di FOE.

Il FOE per le attività di ricerca a valenza internazionale. Buona parte dei finanziamenti annuali di questa voce di FOE che però è esterna al FOE ordinario, è utilizzata per coprire i costi fissi delle partecipazioni internazionali dell'INAF, e quindi si tratta di quote di budget che entrano ed escono nel bilancio, senza lasciare alcun over-head. Questo però non è vero per esempio per SRT e per la rete VLBI, in cui esiste una carenza di personale di ruolo, alla quale si supplisce stabilmente con posizioni non di ruolo. In analogia con quanto avviene per il TNG o LBT, dove il contributo di FOE internazionale copre anche gli stipendi del personale, potrebbe essere logico adottare di creare posizioni di ruolo per SRT e per la rete VLBI a valere sul FOE internazionale. Anche questa operazione andrebbe però concertata col MIUR.

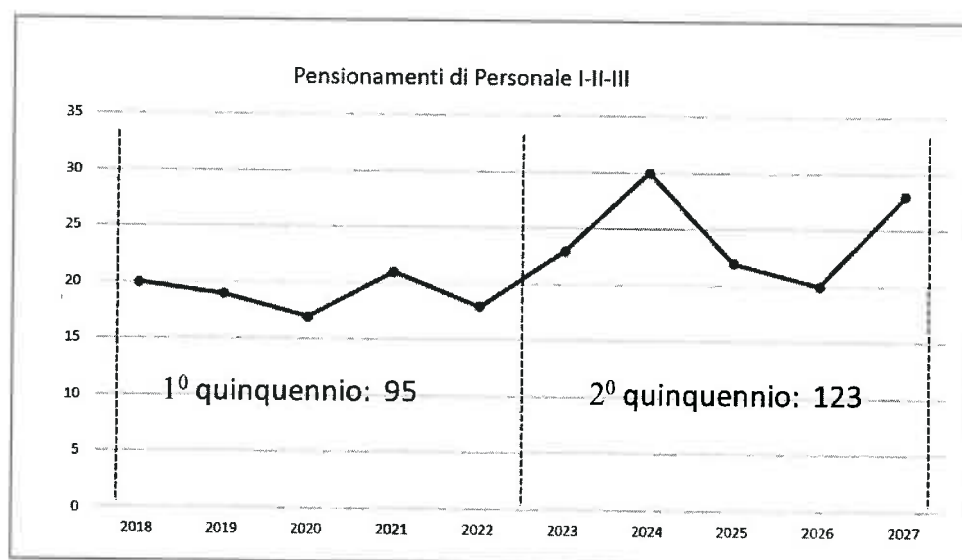
Altre fonti di finanziamento. Altre fonti di finanziamento tipicamente concorrono a finanziare altri "*main stream*" di grande interesse per l'INAF in forme che in alcuni casi non sono però ancora strutturate con finanziamenti stabili e persistenti come i fondi ASI o come la quota premiale. Questo è stato il caso dei Progetti Bandiera, dei finanziamenti allocati all'INAF dalla Legge di Stabilità 2015 per lo sviluppo di SKA e CTA, etc... Questi sono tipicamente grandi "*main stream*" del futuro che meritano anch'essi la creazione di posizioni di ruolo che rimpiazzino le posizioni non di ruolo attivate sia pure con finanziamenti ancora non stabili e o non persistenti. Nel breve termine, e cioè fino a quando i "*main stream*" in questione non godranno di finanziamenti stabili, le risorse per creare nuove posizioni di ruolo in questi settori devono trovare spazio nel FOE. Questo è possibile laddove le posizioni relative agli altri "*main stream*" citati trovassero risorse nelle altre fonti di finanziamento esterne al FOE ordinario.

¹ Fonte: Roberto Della Ceca, Direzione Scientifica INAF, USC "Gestione Progetti Spaziali"



I numeri del personale non di ruolo e le prospettive di arruolamento in INAF.

Certamente è fisiologico che un ente di ricerca si doti di una “palestra curriculare” anche più ampia delle prospettive di immissione in ruolo, ospitando al suo interno giovani non di ruolo che intendono cimentarsi nel circuito della ricerca in un’ottica di mobilità e rotazione. Se un ente di ricerca dovesse ospitare giovani non in ruolo solo nella misura in cui li può gradualmente assorbire nel suo organico, sarebbe un ente sterile, chiuso in sé stesso, poco competitivo, e non offrirebbe le grandi opportunità formative e curriculari che invece oggi l’INAF offre ai giovani. Allo stesso tempo però, è innegabile che il budget consolidato per le assunzioni di cui dispone oggi l’INAF, a seguito della costante e asfissiante “*spending review*” è gravemente sottodimensionato rispetto agli impegni internazionali e ai grandi progetti in cui l’Istituto si cimenta, e che vedono primeggiare il marchio “*Made in Italy*” nel mondo. Di fatto, la consolidata supremazia dell’INAF in campo internazionale e l’eccellenza del servizio culturale e di sviluppo che l’Istituto offre al Paese, vedono un contributo sempre crescente di personale non di ruolo alla missione istituzionale dell’Ente, il che sta trasformando la prestigiosa “palestra curriculare” dell’Ente in un imbarazzante e pericoloso “serbatoio di precariato”. Ad oggi l’Istituto conta circa 400 unità di personale di ricerca non di ruolo, di cui una percentuale significativa ha già maturato una certa anzianità. A fronte di questi numeri, le prospettive di arruolamento in INAF a medio-lungo termine consentite dal solo turn-over sono relativamente limitate.



Dimensioni di una “palestra curriculare sostenibile”. A titolo esemplificativo: con un centinaio di pensionamenti in un quinquennio, un centinaio di giovani che si cimentano nella “palestra curriculare”, entro un quinquennio potrebbero essere assorbiti in organico. A titolo di esempio, stabilendo un certo “overbooking” per mantenere un adeguato livello di competitività, la dimensione della “palestra” non dovrebbe probabilmente superare a regime le 150-200 unità, o qualsiasi numero che si ritenga congruo, posto che chi non viene immesso in ruolo dopo un quinquennio non dovrebbe più sostare nella “palestra”, ma dovrebbe cercare altri sbocchi professionali. Attualmente, l’INAF conta circa 400 unità di personale di ricerca non di ruolo. Il differenziale con la dimensione di una ipotetica “palestra” di 150-200 unità per esempio, e cioè 200-250 unità, è troppo elevato, e quantifica il concetto che la “palestra” si è trasformata in un serbatoio di precariato. Le ragioni di questa situazione sono chiare, e sono comuni a tutti gli EPR più prestigiosi: nonostante l’indiscriminato abbattimento del FOE, l’intellettualità e

Handwritten signatures

l'eccellenza che anima gli EPR, l'INAF in particolare, hanno prevalso. Lo standard qualitativo e quantitativo che vede oggi l'INAF in cima alle classifiche internazionali è stato mantenuto elevatissimo e comunque sempre in crescita, ma il baricentro del personale di ricerca si è spostato pericolosamente verso il personale non di ruolo. Da questa analisi, sia pure esemplificativa, risulta evidente che se si vuole (e si deve) garantire ai più giovani di potere sostare in prospettiva un periodo congruo nella "palestra" per poi accedere all'immissione nei ruoli tramite un quadro programmatico di competizioni aperte sulla base dei numeri da turn-over, il problema dei rimanenti "meno giovani" va risolto attraverso una congrua pianificazione dell'incremento delle posizioni di ruolo nell'Ente. Alla luce della circolare esplicativa della Funzione Pubblica riguardo all'applicazione dell'Art 20 del D.Lgs 75/2017, il personale di ricerca non di ruolo che ha maturato il titolo per accedere all'inserimento nei ruoli dell'INAF si configura oggi come in tabella, e rappresenta una frazione molto consistente di tutto il personale di ricerca non di ruolo²:

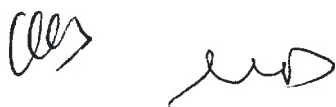
UNITA' DI PERSONALE ART. 20, COMMA 1	UNITA' DI PERSONALE ART. 20, COMMA 2	TOTALE
144	200	344

Il decreto in questione consente l'applicazione dei due comma nell'arco del periodo 2018-2020, durante il quale ci si aspetta una cinquantina di pensionamenti. Inoltre, è stato accertato dall'Amministrazione che in base all'accumulo del turn-over non smaltito degli ultimi anni, esiste la copertura di FOE per un'altra cinquantina di posizioni, per un totale di circa 100 posizioni. Pertanto, è evidente che per sfoltire la "palestra curriculare" dell'INAF nell'arco del triennio 2018-2020, mantenendo successivamente a regime una numerosità di unità di personale non di ruolo dell'ordine di non più di 100-150, da smaltire successivamente tramite il turn-over, è necessario individuare risorse per ulteriori 244 posizioni. Ammesso che si individuino le risorse per smaltire questo accumulo di 244 posizioni nell'arco del triennio 2018-2020, in prospettiva un modello di arruolamento potrà funzionare senza creare disfunzioni da "accumulo" solo se si adotta il principio che per ogni pensionamento, possono entrare nella "palestra" non più di 1-1.5 unità di personale non di ruolo (o qualsiasi altro numero si riterrà opportuno in base a quanto "competitiva" si vuole mantenere la "palestra"). Questa regola andrebbe definita subito. Appare comunque evidente che a valle della ricognizione delle posizioni che potranno essere allocate all'INAF in base alla Legge di Bilancio, è comunque imperativo che l'Ente approfondisca la possibilità di utilizzare ulteriori risorse di bilancio per arruolare unità di personale a tempo indeterminato. In quest'ottica vanno approfonditi quali potrebbero essere i criteri di una applicazione prudente del principio dell'80% della media del totale delle entrate iscritte a bilancio nel triennio precedente, sancito dal D.Lgs 218/2016.

CONCLUSIONI

L'exkursus storico delle entrate dell'INAF indica che l'affidabilità del FOE ordinario si è dimostrata molto più incerta dei finanziamenti diversi dal FOE ordinario: i finanziamenti ASI, i finanziamenti UE, altre fonti esterne al FOE ordinario. Appare pertanto del tutto logico valutare la possibilità, sia contabile che gestionale, di ricorrere a queste

² I numeri sono stati aggiornati in base alla recente circolare della Funzione Pubblica e potrebbero essere oggetto di ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri vigilanti. Per il comma 1, i numeri risultati dall'applicazione del D.Lgs 75/2017 risultano di circa un fattore 2 più bassi.



stesse fonti di finanziamento per incrementare le posizioni di ruolo nell'INAF e smaltire il "sovraffollamento" della "palestra curriculare" che di fatto è mantenuta stabilmente proprio da queste stesse fonti di finanziamento. Esistono fondamentalmente due canali paralleli per esplorare questa possibilità:

- a) Sulla base dell'exkursus storico di attività che fanno comunque parte degli investimenti strategici del Paese, per esempio i finanziamenti spaziali, individuare una frazione delle posizioni non di ruolo che sono stabilmente finanziate per un dato filone, e convertirle in posizioni di ruolo. La frazione di posizioni in percentuale relativamente bassa che resterebbero non di ruolo costituirebbe invece una "sana" palestra curriculare" del particolare settore. Questo approccio potrebbe riguardare i fondi ASI e tutte le risorse di FOE diverse dal FOE ordinario che il MIUR assegna. Un'operazione del genere non intaccherebbe le quote di budget assegnate alle attività di ricerca, semplicemente convertirebbe alcune posizioni non di ruolo in posizioni di ruolo. Questa operazione potrebbe richiedere un coinvolgimento del MIUR.
- b) Riversare sistematicamente su un apposito fondo gli over-head di quei filoni di finanziamento in cui l'over-head esiste (sia perché risulta formalmente definito, sia perché risulti dal rimborso degli stipendi per personale già in ruolo che partecipano al progetto). Quest'operazione alleggerirebbe il peso sul FOE dei costi correnti, e consentirebbe di liberare risorse stabili per posizioni di ruolo. Questo meccanismo è utilizzato sistematicamente dalle Università e da molti Istituti esteri, e richiede ovviamente una prudente proiezione delle risorse stabili esterne che si possono iniettare nel FOE. L'operazione andrebbe comunque impostata con attenzione, con prudenza e con la partecipazione della Direzione Scientifica e dei Direttori di Struttura, in quanto costituirebbe un cambio radicale di mentalità e di gestione dei progetti, in un quadro in cui ad oggi tipicamente gli over-head vengono invece in buona parte riversati sugli stessi progetti.

L'oggettivo fabbisogno dell'INAF, sia in termini di numerosità che in termini di profili, anche se non necessariamente in termini di distribuzione territoriale, è evidentemente copiabile in base alla numerosità e ai profili dell'attuale "palestra curriculare", ed è imperativo che l'Ente trovi il modo di istituire un adeguato numero di posizioni di ruolo usando questa traccia di fabbisogno, e coprendone in parte i costi con le stesse fonti di finanziamento che attualmente coprono stabilmente i costi di personale non di ruolo, oltre che con risorse di FOE. Appare evidente che queste considerazioni, pur essendo del tutto logiche, meritano di un approfondimento normativo e gestionale per essere correttamente attuate. L'approfondimento di questi aspetti è necessario e propedeutico per formulare proiezioni budgetarie accettabili per gli Organi di Controllo, ed è necessario e propedeutico per l'impostazione di nuovi progetti nei quali sia previsto un over-head. Preso atto della presente relazione, su proposta del Presidente,

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA:

Principi di indirizzo

- 1) L'INAF pone grande attenzione alla valorizzazione del capitale umano e considera prioritario il reperimento di adeguate risorse destinate ad aumentare significativamente i quadri di ruolo. L'INAF intende



incrementare le proprie risorse per attuare un piano di stabilizzazioni e di nuove posizioni di ruolo per il triennio 2018-2020, valutando le possibilità sancite dal D.Lgs 218/2016. L'INAF pertanto metterà in atto le dovute azioni propedeutiche al reperimento e al consolidamento delle necessarie risorse.

- II) A tal fine l'INAF può già mettere a disposizione circa una cinquantina di posizioni di personale di ricerca e una quindicina di posizioni di unità di personale IV-XIII già accertate, risultanti dal turn-over non smaltito negli ultimi anni, alle quali si aggiungeranno le posizioni disponibili dal turn-over degli anni successivi, che testimonia lo sforzo dell'Ente per aumentare i quadri di ruolo. Tali numeri (già di per sé rilevanti per l'INAF) potrebbe aumentare ulteriormente a breve termine in base a contributi straordinari del Governo che potrebbero includere anche forme di co-finanziamento. Data l'importanza dell'azione governativa in atto, soprattutto in relazione al personale di ricerca di cui l'Ente registra un eccessivo accumulo di posizioni non di ruolo, risulta strategico attenderne gli esiti prima di definirne un piano di arruolamento definitivo.
- III) In riferimento al personale di ricerca, a causa delle attuali limitazioni di bilancio, nel breve termine l'INAF procederà alle stabilizzazioni sulla base delle risorse erogate dal Governo anche mediante un co-finanziamento. Pertanto, le risorse di bilancio accertate ad oggi saranno utilizzate per: i) cofinanziare le risorse governative assegnate esplicitamente per le stabilizzazioni; ii) bandire concorsi aperti.
- IV) In riferimento al personale di supporto tecnico amministrativo IV-VIII, l'INAF procederà alla stabilizzazione tramite comma 1 dell'art.20 per tutto il personale che ne ha maturato il titolo, circa una quindicina di unità, in base a quanto già deliberato, entro il 31 marzo 2018. Questa azione, già preannunciata nel piano triennale 2017-2019, trova le risorse nell'avanzo dei costi del personale IV-VIII risultante dall'applicazione del ridotto turn-over degli anni precedenti.

Le seguenti azioni propedeutiche al reperimento di risorse aggiuntive sono poste in essere:

- 1. La Direzione Generale e la Direzione Scientifica completeranno lo screening dei dati di anzianità e curriculari di tutto il personale non di ruolo anche con riferimento all'opportunità di proroghe di contratti in essere.
- 2. La Direzione Generale e la Direzione Scientifica produrranno un quadro riepilogativo delle fonti di finanziamento con cui è stipendiata ogni posizioni non di ruolo, individuando in quale "main stream" si inquadra il profilo di ogni posizione, con un dettagliato excursus storico, ed evidenzieranno in quali casi le regole di rendicontazione consentano di finanziare nuove posizioni di ruolo.
- 3. La Direzione Generale e la Direzione Scientifica approfondiranno le possibilità contabili e gestionali di utilizzare in prospettiva gli over-head dei progetti per iniettare quote di budget nel FOE ordinario, producendo anche un excursus storico degli over-head dei vari finanziamenti e del loro tipico utilizzo.
- 4. Le relazioni della Direzione Generale e della Direzione Scientifica, saranno portate all'attenzione del CdA entro la fine del mese di febbraio 2018, per essere vagliate dagli Organi di Controllo ed essere analizzate e discusse entro i termini di approvazione del Bilancio Consuntivo, nell'ottica di dare modo al CdA di definire la strategia, le modalità e la tempistica di reperimento di risorse aggiuntive per posizioni di ruolo.



5. Allo scopo di armonizzare in prospettiva la dimensione del capitale umano non di ruolo, il CdA, sentiti il CS, la Direzione Scientifica, la Direzione Generale, e i Direttori di Struttura, definirà opportuni criteri di programmazione dell'arruolamento di queste figure non di ruolo, allo scopo di mantenerne la numerosità entro limiti sostenibili, anche in vista della definizione e del dimensionamento di percorsi di "tenure-track".
6. A partire dalla data odierna e fino a quando non si sarà concluso l'iter di cui al precedente punto 5, l'emissione di bandi per posizioni non di ruolo di qualsiasi forma è temporaneamente sospesa, salvo casi specifici per i quali delibererà il CdA, in risposta ad eventuali particolari necessità che emergano dalle Strutture o dalle due Direzioni.
7. Allo scopo di procedere con la dovuta celerità con le azioni deliberate, la Direzione Scientifica e la Direzione Generale costituiranno una "task force", anche ricorrendo a expertise presenti su scala nazionale.

I numeri della Legge di Bilancio riguardo a nuove posizioni e/o stabilizzazioni che sarebbero finanziate o cofinanziate all'INAF dal Governo, i dati risultanti dallo screening chiesto alle due Direzioni, e l'esito delle valutazioni degli Organi di Controllo sulle proiezioni prudenziali delle fonti esterne al FOE di cui si è discusso, consentiranno al CdA di quantificare il totale delle risorse disponibili per definire le modalità di prosecuzione del piano di arruolamento per tutto il triennio 2018-2020, mediando opportunamente l'istituto delle stabilizzazioni (Art 20, comma 1 e comma 2, del D.Lgs 75/2017), i concorsi liberi.

La presente Delibera è approvata seduta stante e pubblicata sul sito istituzionale

Two handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is stylized and appears to be 'Ces'. The second signature on the right is more fluid and appears to be 'Leo'.